



Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 18 giugno 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 6 lett. a n. 1

L'impresa ha confermato al Cantone che:

- a. nell'esercizio in cui è accordato il provvedimento per un caso di rigore e nei tre anni successivi o fino al rimborso degli aiuti percepiti:
 1. non distribuisce dividendi o tantièmes né ne decide la distribuzione e non restituisce apporti di capitale, e

Art. 8a cpv. 2

² Per le imprese di cui al capoverso 1 i contributi non rimborsabili ammontano al massimo al 30 per cento della cifra d'affari annuale e al massimo a 1,5 milioni di franchi, se la cifra d'affari dell'impresa è diminuita di oltre il 70 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019.

Art. 8d cpv. 2 e 3

² Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a capoverso 1 o 8c capoverso 1, tali aiuti non possono superare complessivamente il 25 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

¹ RS **951.262**

³ Se un'impresa percepisce gli aiuti sia secondo l'articolo 8 sia secondo l'articolo 8a capoverso 2 o 8c capoverso 2, tali aiuti non possono superare complessivamente il 30 per cento della cifra d'affari media degli anni 2018 e 2019 né 15 milioni di franchi.

Art. 15 Contributi supplementari della Confederazione

¹ Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, al massimo 300 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.

² La ripartizione percentuale dei contributi supplementari fra i Cantoni è arrotondata a due cifre decimali. Le quote dei Cantoni sono riportate nell'allegato.

³ I Cantoni utilizzano le loro quote per fornire un sostegno complementare alle imprese di cui all'articolo 2 che nelle loro attività economiche sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e per le quali esiste un interesse cantonale rilevante. Possono considerare come sostegno complementare anche le prestazioni precedenti che hanno fornito tra il 1° marzo 2020 e il 25 settembre 2020.

⁴ Disciplinano il sostegno complementare entro il quadro fissato dall'articolo 12 della legge COVID-19.

⁵ A tal fine possono derogare alle prescrizioni degli articoli 4 capoverso 1 lettera c e 8–8d della presente ordinanza; se un'impresa ha già percepito un aiuto finanziario settoriale COVID-19, questo importo deve essere dedotto dal sostegno complementare di cui al presente articolo. Le altre disposizioni dell'ordinanza rimangono applicabili.

Art. 18 cpv. 2

² I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Nel 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 2022 semestralmente. Sino al 30 giugno 2021 i rapporti mensili sono integrati dai rapporti settimanali sugli aiuti stanziati.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 19 giugno 2021 alle ore 00.00².

18 giugno 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

² Pubblicazione urgente del 18 giugno 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato
(art. 15 cpv. 2)

Quota percentuale del contributo supplementare della Confederazione per Cantone

Chiave di ripartizione secondo l'articolo 15 capoverso 1

N.	Cantone	Quota in percento
1	ZH	19,87 %
2	BE	11,93 %
3	LU	4,39 %
4	UR	0,36 %
5	SZ	1,53 %
6	OW	0,52 %
7	NW	0,49 %
8	GL	0,43 %
9	ZG	2,21 %
10	FR	2,88 %
11	SO	2,65 %
12	BS	4,35 %
13	BL	2,88 %
14	SH	0,95 %
15	AR	0,65 %
16	AI	0,18 %
17	SG	5,31 %
18	GR	3,24 %
19	AG	6,13 %
20	TG	2,53 %
21	TI	4,40 %
22	VD	8,39 %
23	VS	3,87 %
24	NE	2,04 %
25	GE	7,11 %
26	JU	0,70 %
Totale		100 %